

Giovanni Pascuzzi

Verso l'avvocatura e il notariato

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Come sono cambiate negli ultimi vent'anni le professioni dell'avvocatura e del notariato? – 3. Problemi che oggi incontrano i laureati che si accostano o tentano di accostarsi alle professioni dell'avvocatura e del notariato – 4. Una digressione: la formazione *post lauream* – 5. Possibili 'aggiustamenti' dell'offerta formativa dei corsi di laurea in Giurisprudenza – 6. Per finire: un paradosso

1. *Introduzione*

Beatrice e Luca mi hanno chiesto di svolgere una rapida analisi di come siano cambiate negli ultimi vent'anni le professioni dell'avvocatura e del notariato e di indicare i problemi che oggi incontrano i laureati che si accostano o tentano di accostarsi a quelle professioni. Mi hanno anche chiesto di esprimere la mia opinione su quali 'aggiustamenti' si potrebbero suggerire per migliorare l'offerta formativa dei nostri corsi. Nelle pagine che seguono proverò a svolgere questo compito.

2. *Come sono cambiate negli ultimi vent'anni le professioni dell'avvocatura e del notariato?*

Ci sono almeno quattro fenomeni verificatisi negli ultimi decenni che stanno cambiando le professioni legali: la rivoluzione digitale, l'internazionalizzazione del lavoro, le istanze tese a 'liberalizzare le professioni', il favore con il quale il legislatore guarda alle alternative al contenzioso.

Di seguito si illustreranno brevemente le caratteristiche di questi fenomeni e il loro impatto sull'avvocatura e il notariato.

2.1 *La rivoluzione informatica e telematica.* Non c'è nessuna enfasi nel dire che l'informatica e la telematica attraversano in profondità il fenomeno

giuridico provocando radicali trasformazioni nel modo di organizzare il pensiero, nel modo di lavorare, nel modo di educare.

1) *Informatica e conoscenza giuridica*. Per centinaia di anni la riflessione giuridica è stata rappresentata mercé l'utilizzo della scrittura lineare che costituisce il dato unificante dei generi letterari (monografie, enciclopedie, commentari, trattati, manuali, dizionari, rassegne ecc.) succedutisi nelle diverse epoche e nei diversi luoghi. L'ingresso sulla scena dell'informatica prima e della telematica poi (con Internet che di quest'ultima rappresenta l'applicazione ormai più significativa) ha comportato la nascita di generi letterari alternativi: forme espressive che traggono dal supporto elettronico la propria peculiarità e che consentono di ipotizzare nuovi metodi per produrre cultura e conoscenza. L'esempio più rappresentativo dei generi letterari elettronici è costituito dall'ipertesto (anche perché ipertestuale è l'architettura del *web*, ossia il più diffuso sistema di navigazione in Internet). Così come il libro stampato (sinonimo di gerarchia, linearità, standardizzazione del testo e della sua collocazione sulla pagina) ha plasmato il modo di ragionare degli uomini, ci si può aspettare una riorganizzazione del pensiero da generi letterari elettronici che ridisegnano il rapporto tra autore e lettore ridefinendo le trame narrative in funzione delle possibili elaborazioni della base informativa¹.

2) *Informatica e regole giuridiche*. Esiste un rapporto stretto tra diritto e tecnologie. Il diritto è chiamato a disciplinare le tecnologie, ma al tempo stesso si serve di tecnologie per perseguire fini suoi propri; oggi l'attenzione è attirata dalle tecnologie digitali, ma occorre prestare attenzione al fatto che *hardware*, *software* e reti telematiche non sono 'più tecnologia' di quanto siano tecnologia la carta, la penna o lo stesso linguaggio (tecnologia del pensiero). È possibile dimostrare che le tecnologie informatiche stanno cambiando le regole (operazionali) giuridiche relative a istituti quali: la tutela della riservatezza, la documentazione, la sottoscrizione, i titoli di credito, la pubblicità immobiliare, i mezzi di pagamento, il contratto, il diritto d'autore. Stiamo assistendo all'emersione di un 'diritto dell'era digitale'².

3) *Informatica e diffusione dei materiali giuridici*. Nell'impostazione tradizionale gli atti normativi, le pronunce giurisprudenziali, i contributi dottrinali venivano conservati e diffusi su supporti cartacei: libri, riviste, repertori di giurisprudenza, raccolte di leggi ecc. L'avvento dei calcolatori ha rivoluzionato questo scenario. Oltre che in edizione cartacea è oggi possibile consultare i materiali giuridici servendosi dei computer grazie alle

¹ G. PASCUZZI, *Il diritto fra tomi e bit. Generi letterari e ipertesti*, Cedam, Padova, 1977.

² *Il diritto dell'era digitale*, a cura di G. Pascuzzi, Il Mulino, Bologna, 2016.

edizioni elettroniche³. Diventa fondamentale insegnare le abilità connesse alla ricerca dei dati giuridici (vedi più avanti).

4) *Informatica e organizzazione del lavoro dei giuristi*. L'attività degli avvocati e dei notai deve misurarsi con innovazioni che vanno dalla possibilità di fornire consulenze *on line* alla creazione di reti di professionisti. Per altro verso, la potenza comunicativa delle pagine *web* alimenta l'annoso problema della possibilità per gli iscritti agli Albi professionali di farsi pubblicità. Avvocati e magistrati sono coinvolti dall'introduzione del cd. 'processo telematico'. E non è certo secondario il ruolo che l'informatica può avere ai fini della razionalizzazione degli uffici giudiziari. La figura del notaio è destinata ad assumere funzioni nuove, ad esempio in ragione delle nuove esigenze connesse alle certezze dei traffici telematici (si pensi alle tematiche connesse al documento elettronico e alla firma digitale).

5) *Informatica e formazione del giurista*. Computer e telematica mettono a disposizione strumenti in grado di integrare i tradizionali modelli di insegnamento e di prefigurare canali di apprendimento (del sapere giuridico e delle abilità del giurista) del tutto innovativi (*e-learning*).

2.2 *La dimensione transnazionale del lavoro del giurista*. L'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, l'internazionalizzazione dell'economia, l'innerarsi di fenomeni etichettati con la parola 'globalizzazione', fanno sì che il giurista si debba confrontare con problemi che trascendono i confini nazionali⁴.

1) La legislazione in vigore trova sempre più spesso origine da istanze sovranazionali. Il caso più eclatante è rappresentato dalle norme di derivazione comunitaria. Ma si pensi anche alle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e alle diverse iniziative di predisposizione di discipline uniformi.

2) Anche sul piano giurisprudenziale si assiste a una rilevanza diretta nell'ordinamento italiano di decisioni prese da organi non nazionali: è l'ipotesi delle pronunce delle Corti di giustizia comunitarie. Del pari l'autorevolezza di alcune Corti straniere finisce con l'avere un'indiretta influenza persuasiva e argomentativa.

3) Misurarsi con esperienze straniere significa ridefinire il rapporto lingua-diritto e fare proprio il bagaglio concettuale della traduzione giuridica. Se si vuole capire la reale portata di una disposizione comunitaria, spesso occorre fare riferimento alla versione tedesca o inglese di uno stesso provvedimento. E in ogni caso occorre rifuggire la facile tentazione di considerare omologhi sul piano dei significati termini foneticamente simili (la

³ G. PASCUZZI, *Cercare il diritto*, Zanichelli, Bologna, 2011³.

⁴ F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005.

nozione di *property* non corrisponde a quella di proprietà).

4) I fenomeni citati incidono anche sul modo di lavorare dei giuristi. Si pensi alla sempre più frequente costituzione di studi professionali transnazionali con sedi operative dislocate in paesi diversi⁵.

5) Alla luce di quanto esposto risulta evidente che non è possibile accostarsi al fenomeno giuridico senza possedere almeno gli strumenti di base della comparazione: quest'ultima consente di affrontare meglio le innovazioni che abbiamo descritto⁶.

2.3 *Le cosiddette 'liberalizzazioni'*. L'avvocatura e il notariato sono professioni tradizionalmente 'protette' perché il loro esercizio è subordinato all'iscrizione in albi e all'appartenenza ad un ordine professionale⁷. La protezione riconosciuta dall'ordinamento (almeno fino a qualche tempo fa) aveva ricadute come l'esistenza di tariffe professionali inderogabili e la riserva di una competenza esclusiva per lo svolgimento di determinate attività.

Questo paradigma si trova da tempo a fare i conti con i principi di derivazione comunitaria relativi alla tutela della concorrenza e alla libera circolazione dei servizi. L'Unione europea tende ad assimilare l'attività svolta dai professionisti intellettuali all'attività di impresa.

È cominciata così la cosiddetta stagione delle liberalizzazioni. La legge

⁵ Sul notariato si vedano V. DEL GENIO, *Il sigillo 'allargato'. Riflessioni sulla funzione notarile nell'era della globalizzazione*, in «Notariato», (2009), p. 8; F. GUASTI, *La funzione notarile nell'era della globalizzazione*, in «Notariato», (2002), p. 5. Sull'avvocatura si vedano A. DONDI, *Realtà evolutiva della professione legale. Sfide della globalizzazione, 'glocalizzazione' e adeguatezza degli standard professionali*, in «Politica del diritto», (2008), p. 623; G. ALPA, *L'avvocato. I nuovi volti della professione forense nell'era della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna, 2005; G. FLORIDIA, *Globalizzazione e localizzazione nell'esercizio della professione forense*, in «Corriere giuridico», (2003), p. 553; M. PALESE – S. PALONE, *La professione legale in forma societaria e la sfida alla globalizzazione*, in «Diritto romano attuale», 7 (2002), p. 221; V. ROPPO, *Professioni legali, new economy, globalizzazione*, in «Economia e diritto del terziario», (2001), p. 417; V. VARANO, *Verso la globalizzazione della professione di avvocato. Tendenze e problemi*, in «Rivista di diritto civile», I (1999), p. 127.

⁶ G. Pascuzzi, *L'insegnamento del diritto comparato nelle università italiane*, Trento Law and Technology Research Group. Research Papers 1, <http://eprints.biblio.unitn.it/1878/1/ID_1878_Trento_Lawtech_Research_Paper_1.pdf>, 2010.

⁷ Tali professioni sono disciplinate dal capo II, titolo III, libro V del Codice Civile, intitolato alle 'professioni intellettuali', che si riferisce a quell'attività autonoma tradizionalmente qualificata con l'espressione 'professione liberale'. L'oggetto della disciplina dettata dalle norme citate è rappresentato da una attività umana qualificata per il requisito della professionalità (intesa sotto il profilo della continuità del suo esercizio) e per il requisito dell'intellettualità (intesa come espressione della produzione intellettuale del soggetto che risulta preminente e determinante in tale attività).

248/2006 abrogò l'obbligo di tariffe minime, e intaccò uno dei settori di esclusiva competenza dei notai, ossia il passaggio di proprietà delle autovetture, consentendo al cittadino di rivolgersi anche ad altri soggetti. Tra il Consiglio nazionale forense e l'Autorità garante la concorrenza e il mercato è in atto da anni una vera e propria guerra di posizione⁸, della quale paradigmatica è la sanzione pecuniaria irrogata dall'Antitrust al CNF, nel 2014, per aver ristretto la concorrenza, limitando l'autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali⁹.

Non è possibile approfondire in questa sede tutti i risvolti della problematica che riguardano temi come la pubblicità dei professionisti, l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale e simili¹⁰. Le cosiddette liberalizzazioni sono però uno dei fenomeni recenti che certamente stanno modificando il modello tradizionale delle professioni di avvocato e di notaio¹¹.

2.4 Le alternative al contenzioso. Nell'ultimo decennio il legislatore italiano (in parte su impulso della normativa europea) ha introdotto alcuni istituti che si propongono di offrire strumenti alternativi al processo civile tradizionale. Conviene ricordarne due in particolare: la negoziazione assistita e la mediazione civile e commerciale.

1) *La mediazione civile e commerciale.* È stata introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 («Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali») e poi modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98¹². La mediazione è

⁸ Il primo atto può essere fatto risalire alla Indagine conoscitiva IC15 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato relativa al settore degli ordini e collegi professionali; provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997.

⁹ Il provvedimento è riportato a questo indirizzo <http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/1748_ch._istr._omi.pdf/download.html>.

¹⁰ Per una dettagliata trattazione del tema si rinvia al documento elaborato dall'ufficio studi del Consiglio nazionale forense dal titolo 'Professioni e concorrenza, Roma 3 ottobre 2012' reperibile a questo indirizzo: <sitoarchivio.consiglionazionaleforense.it/site/home/publicazioni/dossier-ufficio-studi/documento5923.html>.

¹¹ F. D. BUSNELLI, *Dignità della professione e libertà di concorrenza: nuove frontiere della deontologia professionale notarile*, in «Notariato», (2016), 3, p. 205; M. DE TILLA, *Avvocati e notai insieme contro l'Antitrust e le liberalizzazioni selvagge*, in «Notariato», 3 (2015), p. 272; M. LIBERTINI, *Notariato e avvocatura nel d.d.l. sulla concorrenza*, in «Notariato», 3 (2015), p. 297; P.G. MARCHETTI e U. MORELLO, *Liberalizzazioni e notariato*, in «Notariato», 3 (2015), p. 312; A. NICITA, *Il notaio e l'ordine istituzionale del mercato*, in «Notariato», 3 (2015), p. 329.

¹² D. DALFINO, *Mediazione civile e commerciale*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di S. CHIARLONI, d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 – Attuazione dell'art. 60 l. 18

l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'attivazione di questo tipo di mediazione è condizione di procedibilità per alcune categorie di controversie.

2) *La negoziazione assistita*¹³. È stata introdotta dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»). La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

Per effetto dell'introduzione di strumenti di questo tipo, l'avvocato non ha più una funzione meramente contenziosa. Egli assume un ruolo da protagonista anche nella fase anteriore al processo ed in un'ottica alternativa all'attivazione di quest'ultimo. Ne deriva, per l'avvocato, la necessità di impadronirsi delle *skill* proprie della negoziazione e della mediazione¹⁴. La disciplina appena ricordata incide anche sulla professione notarile (si pensi al filtro indispensabile per l'accesso del verbale di conciliazione ai registri immobiliari)¹⁵.

giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, Zanichelli, Bologna 2016; F. FERRARIS, *Mediazione civile e commerciale*, in «Enciclopedia del diritto - Annali», Giuffrè, Milano, IX, 2016, p. 624; A. URICCHIO – S.A. PARENTE, *La fiscalità della mediazione civile e commerciale*, Neldiritto, Roma, 2015; *La nuova mediazione civile e commerciale*, a cura di A. Maietta, Cedam, Padova, 2014.

¹³ R. GIORDANO – MASONI – M. VACCARI, *Arbitrato deflattivo, negoziazione assistita e mediazione*, Giuffrè, Milano, 2016; C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *La mediazione e la negoziazione*, in *Diritto processuale civile* - vol. III, Giappichelli, Torino, 2016; C. GARUFI, *Lo scioglimento del rapporto coniugale dopo le riforme. Divorzio breve e negoziazione assistita*, Giuffrè, Milano, 2016; R. MASONI, *La mediazione nel processo civile. Con un commento alla negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014*, Giuffrè, Milano, 2015; M. GIORGIETTI, *La negoziazione assistita*, Giuffrè, Milano, 2015; G. DOSI, *La negoziazione assistita da avvocati*, Giappichelli, Torino, 2015; G. DE BERTI – A. MARSAGLIA, *Gestire negoziazione e mediazione. Guida per l'avvocato*, Altalex, Milano, 2014; A. D'IPPOLITO – P. DALLA VALLE, *La negoziazione assistita nella crisi coniugale*, Giuffrè, Milano, 2015.

¹⁴ L. D'URSO – G. DE PALO – D. GOLANN, *Manuale del mediatore professionista. Strategie e tecniche per la mediazione delle controversie civili e commerciali (ADR – Risoluzione alternativa delle controversie). Seconda edizione aggiornata al d. lgs. n.28/2010*, Giuffrè, Milano, 2010; M. MARTELLI, *L'arte del mediatore dei conflitti. Protocolli senza regole: una formazione possibile*, Giuffrè, Milano, 2008.

¹⁵ C. BRUNELLI, *Il notariato nel nuovo sistema mediazione-conciliazione*, in «Notariato», 5 (2010), p. 570.

3. *Problemi che oggi incontrano i laureati che si accostano o tentano di accostarsi alle professioni dell'avvocatura e del notariato*

I problemi che oggi i giovani laureati incontrano nell'accostarsi alle professioni, coincidono in larga misura con i problemi che affliggono le professioni stesse.

Un dato parla da solo. Nel volgere di pochi anni si è praticamente dimezzato il numero di tirocinanti avvocati (circostanza che, in prospettiva, potrebbe porre problemi per la previdenza). I praticanti notai che erano 1.211 nel 2012 si sono ridotti a 425 nel 2016.

Alcune stime riportate dagli organi di informazione dicono che le entrate medie dei notai tendono al ribasso: il 75% dei notai oggi ha un reddito lordo inferiore ai 70 mila euro, in passato la stessa media oscillava ai 200 mila euro anche se fortemente influenzata dagli introiti di pochi professionisti molto facoltosi. Sta cambiando pure l'organizzazione degli studi: prima si aspirava ad andare «a bottega» dai colleghi più prestigiosi, oggi si sta affermando la formula delle condivisioni e va per la maggiore la formula dell'associazionismo orizzontale¹⁶.

Per quel che riguarda gli avvocati, significativi sono i dati che emergono dal Rapporto annuale sulla avvocatura italiana (marzo 2016), elaborato dal Censis, che si basa su interviste rivolte a un campione di circa 8.000 avvocati¹⁷.

Si riportano alcune considerazioni di sintesi contenute in tale Rapporto:

- La professione è organizzata fundamentalmente su base individuale (quasi il 70% degli avvocati risulta essere titolare unico di studio) ed è articolata largamente in microstrutture, quasi il 65% degli studi si compone al massimo di tre persone complessivamente.
- L'avvocatura risulta oggi essere ancora fortemente concentrata sull'attività giurisdizionale piuttosto che su quella stragiudiziale, poco propensa alla specializzazione, estremamente orientata al diritto civile, molto meno al diritto penale, al diritto amministrativo, quasi per nulla al diritto internazionale.
- Il mercato di riferimento dell'attività professionale è quasi per 3/4 un mercato locale, assai più raramente raggiunge il livello regionale, ben di rado quello internazionale.
- Solo una minoranza degli studi (circa 25%) si è dotata di un proprio sito e solo una percentuale ancora molto marginale utilizza la

¹⁶ D. DI VICO, *Ascesa e declino del notaio: tracollo di iscritti*, in *Corriere della Sera*, 20 febbraio 2017, p. 1.

¹⁷ Il rapporto si può leggere a questo indirizzo <http://www.cassaforense.it/media/4240/rapporto_censis_marzo2016.pdf>.

piattaforma informatica dello studio per interagire con la propria clientela. Modesta è la propensione a fare network con altri professionisti (30%).

- Gli avvocati ritengono maggiormente apprezzati dai loro clienti, il 'rapporto diretto con il titolare' e 'un rapporto di fiducia consolidato nel tempo'.
- Il 44,4% dei professionisti ha visto diminuire il proprio fatturato nell'ultimo biennio: l'attuale condizione professionale è ritenuta abbastanza se non addirittura molto critica.
- Tra le problematiche che la categoria deve affrontare vengono segnalate: il mancato pagamento delle fatture; il peso crescente dei costi degli adempimenti normativi burocratici o fiscali; il calo della domanda; la concorrenza sleale.
- La scelta di intraprendere la professione forense è per la larga maggioranza dei professionisti, una scelta guidata da componenti squisitamente emotive volte a corrispondere esigenze di carattere personale e prevalentemente immateriale. Si è avvocati dunque per passione, per voglia di autonomia, per realizzare vocazioni antiche, assai più di rado si è avvocati per casualità o per la necessità di portare avanti 'l'attività di famiglia' e, ancor meno per prestigio o per denaro.
- Nonostante la forte spinta vocazionale, oggi però l'80% degli avvocati ritiene che l'avvocatura attraversi complessivamente una fase di forte crisi professionale ed economica. A pesare enormemente sono la perdita del prestigio della professione, l'inefficienza del sistema giudiziario, l'abbassamento della qualità professionale degli avvocati e l'eccessivo numero dei professionisti.
- Tra i principali interventi invocati per supportare l'avvocatura emergono soprattutto la necessità di limitare l'accesso alla professione e quella di favorire il ricambio generazionale.
- L'80% degli avvocati ritiene inadeguata la formazione del corso di laurea in giurisprudenza attuale rispetto alle esigenze di mercato.

4. Una digressione: la formazione post lauream

Questo convegno è dedicato principalmente alla formazione universitaria del giurista. Non bisogna dimenticare, però, che esistono contesti di apprendimento formali *post-lauream* deputati a far apprendere i saperi di avvocati e notai.

La formazione *post lauream* in vista dell'accesso alle professioni di

avvocato e notaio è affidata alle scuole di specializzazione per le professioni legali (cfr. decreto 21 dicembre 1999, n. 537). Inoltre esistono scuole curate dagli Ordini professionali tanto per l'avvocatura (art. 29, comma 1, lett. c della l. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 3 del d.p.r. 101/1990¹⁸) quanto per il notariato¹⁹.

Mette conto notare che l'allegato 1 al decreto 537/1999 (recante 'Norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali'), nel definire gli obiettivi formativi e i contenuti minimi qualificanti delle scuole di specializzazione, enfatizza l'apprendimento delle abilità. Si legge, infatti, nella norma citata che dette scuole devono:

sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

L'art. 7, comma 6, del decreto 537/1999 descrive gli approcci didattici da attuare nelle scuole di specializzazione per le professioni legali:

l'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, e implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisce il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.

In realtà le scuole molto spesso ricalcano il modello universitario. Sovente a farla da padrone è la lezione frontale e al più si lascia spazio alla sola stesura di atti e non all'apprendimento delle tante altre abilità che caratterizzano il lavoro del giurista.

Ne deriva che i laureati in giurisprudenza frequentano queste scuole solo come ausilio per superare l'esame per l'iscrizione ai diversi Albi trascurando la preparazione utile a svolgere al meglio la professione²⁰.

¹⁸ Per l'elenco si veda il sito <<http://www.consiglionazionaleforense.it/web/ssa/le-scuole-forensi-italiane>>.

¹⁹ L'elenco è riportato all'indirizzo <<http://www.notariato.it/it/le-scuole-notarili>>.

²⁰ È importante che le scuole di specializzazione e degli Ordini non ricalchino il modello universitario. I laureati già conoscono (o dovrebbero conoscere) il sapere giuridico. Nelle scuole dovrebbero trovare non un insegnamento finalizzato al superamento degli esami

Per tornare al tema di questo convegno, credo sia giusto che la formazione universitaria del giurista non sia immediatamente professionalizzante. Occorre formare il giurista (far apprendere i saperi del giurista) lasciando alla formazione *post lauream* la professionalizzazione. Nella formazione universitaria occorre «aprire finestre» sui tanti saperi che avvocati e notai devono possedere, ivi compresi quelli utili ad esercitare al meglio le professioni.

5. *Possibili 'aggiustamenti' dell'offerta formativa dei corsi di laurea in Giurisprudenza*

Io penso che la formazione universitaria del giurista debba evolvere lungo le direttrici di seguito indicate.

5.1 *Superare la logica che lega la formazione alla esclusiva trasmissione dei saperi disciplinari.* I vigenti ordinamenti didattici universitari sono strutturati intorno alla nozione di «classe di corsi di studio» (art. 1, comma 1, lett. g, d.m. 270/2004). Le classi raggruppano i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (art. 4, comma 1, d.m. 270/2004).

Gli atenei sono liberi di denominare come meglio credono i corsi afferenti ad una medesima classe. L'elenco delle classi di laurea triennali è contenuto nel d.m. 16 marzo 2007. L'elenco delle classi dei corsi di laurea magistrale è contenuto nel d.m. 16 marzo 2007²¹. Ogni corso di studio deve perseguire gli obiettivi formativi della classe cui appartiene. In particolare, viene definito obiettivo formativo l'insieme di 'conoscenze' e 'abilità' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato (d.m. 270/2004, art. 1, comma 1, lett. m)²².

Gli obiettivi formativi vengono perseguiti mercé l'espletamento dell'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo (d.m. 270/2004, art. 1, comma 1, lett. p).

per diventare notaio, avvocato o magistrato, bensì occasioni per apprendere come il sapere giuridico deve essere utilizzato per svolgere il ruolo tipico delle diverse professioni.

²¹ Conviene ricordare, però, il regime particolare riservato alla laurea in Giurisprudenza. L'art. 6, comma terzo, del d.m. 270/2004 ha istituito la laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza (c.d. 1+4). Si veda il decreto Miur 25 novembre 2005.

²² Sulla distinzione tra conoscenza e abilità si veda quanto detto nel precedente paragrafo e quanto si dirà più avanti.

Le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti ciascuna classe di laurea vengono raggruppate (dall'articolo 12 del d.m. 270/ 2004) in specifiche tipologie. Le principali attività formative attingono: a) ad ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) ad ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; c) ad ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti.

Si può notare come le attività formative che si devono porre in essere per conseguire gli obiettivi formativi propri della classe di laurea facciano riferimento agli ambiti disciplinari, ovvero all'insieme di «settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali» (d.m. 270/2004, art. 1, comma 1, lett. i).

E si arriva così al punto: si ricorre ai settori scientifico-disciplinari per enucleare le attività da svolgere per raggiungere gli obiettivi formativi della singola classe di laurea.

A titolo di esempio guardiamo il d.m. 25 novembre 2005 che ha definito la classe LMG/01 ovvero il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Come per tutte le classi, vengono definiti gli obiettivi formativi del corso di laurea. Ma subito dopo, il d.m. in parola elenca le attività formative indispensabili al loro raggiungimento attingendo ai settori scientifico-disciplinari e assegnando ad ognuno di loro il numero di crediti minimo che lo studente deve accumulare per ogni settore.

Le strutture didattiche attivano, così, insegnamenti definendo: denominazione (con assoluta libertà), settore scientifico-disciplinare di appartenenza, 'peso' in termini di crediti formativi. Lo studente frequentando le lezioni tenute dal titolare dell'insegnamento e sostenendo il relativo esame matura i crediti nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento.

Ciascuna struttura didattica (ex art. 11, comma 2, l. 341/1990) approva il regolamento didattico di ciascun corso di studio che definisce l'elenco degli insegnamenti e il settore scientifico-disciplinare di riferimento di ciascuno (art. 12, d.m., comma 2, d.m. 270/2004).

Le attività formative devono comunque attingere ad ambiti disciplinari (che possono essere di base, caratterizzanti, integrativi, affini ecc.: vedi *supra*) i quali a propria volta si articolano in settori disciplinari. Ad esempio l'ambito disciplinare costituzionalistico comprende i settori scientifico-disciplinari del Diritto costituzionale (Jus/08), delle Istituzioni di diritto pubblico (Jus/09) e del Diritto ecclesiastico e del Diritto canonico (Jus/11). In altre parole l'ordinamento didattico vigente (e per la verità anche il modello preesistente: cfr. la riforma del 1994 che aveva solo sostituito la tabella vigente dal 1938) danno per scontato che l'apprendimento del sapere giuridico e delle abilità proprie del giurista si possa ottenere unicamente

attingendo (in misura variabile in ragione del maggiore o minore numero di crediti alle stesse attribuiti) alle discipline così come delineate nei settori scientifico-disciplinari. Secondo tale modello, per diventare giuristi (padroneggiando saperi e abilità), occorre studiare i 'tanti diritti' previsti nei settori scientifico-disciplinari (diritto privato, costituzionale, penale, amministrativo, internazionale, processuale ecc.) con apporto di contributi di materie storiche e filosofiche in un contesto che può prevedere accanto alla lezione frontale metodologie diversificate (ad esempio quella casistica).

L'equazione: formazione del giurista = studio delle discipline suscita alcune perplessità.

In particolare, il 'ribaltamento' dei settori scientifico-disciplinari (nati per disciplinare il reclutamento e le carriere dei professori²³) nelle attività formative pone una domanda: ammesso che la scienza sia disciplinare può e deve esserlo anche la didattica²⁴?

Il quesito non è peregrino se si pensa che i settori scientifico-disciplinari esistono solo nel nostro paese e, spesso, rispondono a logiche non facilmente comprensibili (come testimoniato dal fatto che i singoli settori: a volte proliferano, a volte vengono accorpati, altre volte scompaiono per poi riapparire, e così via)²⁵.

Gli ordinamenti didattici attuali hanno fatto la scelta di ribaltare sulla didattica i settori scientifico-disciplinari (nati per governare le carriere dei professori). L'approccio è totalmente inappagante. Perché attraverso le (sole) discipline è difficile insegnare, oltre alla conoscenza giuridica, le abilità a tacere degli atteggiamenti (saper essere).

5.2 *La formazione del giurista deve mirare a far apprendere non solo i saperi disciplinari ma anche il saper fare e il saper essere.* Possiamo definire formazione l'insieme di attività che consente ad un 'soggetto conoscente' di impadronirsi della 'conoscenza'. Nei contesti formali di apprendimento, come l'Università, l'apprendimento è agevolato dalla presenza di un altro soggetto: il professore (o docente o altri sinonimi).

Giurista è colui che padroneggia un determinato insieme di conoscenze²⁶.

²³ G. PASCUZZI, *Una storia italiana. I settori scientifico-disciplinari*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2012, p. 91.

²⁴ G. PASCUZZI, *La scienza giuridica è disciplinare: può esserlo la didattica nelle Facoltà di Giurisprudenza?* in «Il Foro italiano», 5 (2007), c. 94.

²⁵ G. PASCUZZI, *Una storia italiana. I settori scientifico-disciplinari*, cit. nt. 23.

²⁶ Sintetizzo qui le riflessioni svolte nel volume G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Il Mulino, Bologna, 2013 (seconda edizione) cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

Ma quali sono i saperi che un giurista deve possedere?

A livello internazionale, le agenzie formative concordemente ritengono che i processi formativi debbano favorire l'apprendimento di varie tipologie di conoscenze: sapere, saper fare, saper essere. Per l'Unesco si veda il rapporto Delors²⁷. Per quanto riguarda l'Unione Europea indicativa è la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente. Obiettivo di tale documento è identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupazione nella società della conoscenza. La Raccomandazione definisce dette competenze chiave come una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.

Sempre a livello europeo è importante anche la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Quest'ultimo documento fornisce una definizione normativa di cosa debba intendersi per «Risultati dell'apprendimento» specificando che detti risultati devono essere definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

La Raccomandazione da ultimo citata, per alcuni dei termini citati nel presente lavoro, fornisce le seguenti definizioni:

Risultati dell'apprendimento: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;

Conoscenze: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);

Competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini

²⁷ *Nell'educazione un tesoro. Rapporto all'Unesco della Commissione internazionale sull'educazione per il 21° secolo*, a cura di J. Delors, Roma, 1997. Versione inglese scaricabile all'indirizzo <<http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf>>.

di responsabilità e autonomia²⁸.

Dagli elementi appena lumeggiati si desume che il processo formativo deve mirare a far apprendere diverse tipologie di sapere. Il sapere (o conoscenza dichiarativa), il saper fare (o abilità), il saper essere (ovvero gli atteggiamenti che occorre tenere per essere all'altezza del ruolo).

SAPERE. La conoscenza dichiarativa corrisponde, grosso modo, ai saperi disciplinari: la fisica, la chimica, la medicina. Sono saperi accumulatisi nel tempo che, dotandosi di un proprio statuto epistemologico, si erigono in scienze. Nel caso del diritto, la conoscenza dichiarativa coincide con il patrimonio sapienziale dei giuristi. SAPER FARE. Cosa diversa dal sapere dichiarativo sono le abilità. Esse individuano la capacità di usare il sapere dichiarativo per fare delle cose: ad esempio saper redigere un contratto; ma anche saperlo negoziare prima e interpretare dopo. Le abilità corrispondono, in larga misura, al sapere procedurale. La loro padronanza permette di rendere operativo il proprio sapere, di mettere in relazione la conoscenza con le caratteristiche ambientali e di autoregolare i processi mentali implicati nell'esecuzione di un compito. La distinzione tra saper e saper fare fu efficacemente tracciata da Carnelutti con queste parole²⁹:

L'insegnamento dovrebbe fornire al discente quella somma di cognizioni e di esperienze che si riferiscono non tanto al *sapere* quanto al *saper fare*; insomma insegnargli ad applicare le regole che costituiscono il sapere; gli si presenta il caso e gli si mostra come si fa; sarà, per esempio, un contratto o un reato, un accordo o un contrasto tra due uomini. Qui occorre al maestro non soltanto il *sapere* ma anche il *saper*

²⁸ Nell'ottobre del 2010 il Miur ha presentato il Quadro dei titoli italiani <<http://quadrodeititoli.it/>>. Per quanto attiene la formazione relativa al secondo ciclo (che riguarda, ad esempio, i titoli che aprono la possibilità di accedere alle professioni di avvocato e di notaio) quel documento spiega che i titoli finali possono essere conferiti a studenti che:

- abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca;
- siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio;
- abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi;
- sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti;
- abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.

²⁹ F. CARNELUTTI, *Clinica del diritto*, in «Rivista di diritto processuale civile», (1935), I, 169.

fare e così far bene e insieme scoprire e mostrare le ragioni del ben fare, il che esige il compiuto dominio della scienza e dell'arte.

Analogo valore chiarificatore della distinzione hanno alcune riflessioni di Pugliatti³⁰:

Tutto quello che può dirsi, dunque, è che si ha scienza quando l'attività è orientata verso la conoscenza; tecnica, quando l'attività è legata al presupposto della conoscenza. La scienza (opera ed) è orientata verso il conoscere; la tecnica opera sulla base del conoscere; così che tra le due attività non solo vi è connessione, ma addirittura reciproca coordinazione funzionale... Basterà considerare la tecnica come applicazione o utilizzazione pratica della scienza.

Tante sono le abilità che un giurista deve padroneggiare. Di seguito un elenco non esaustivo:

- La capacità di risolvere problemi giuridici.
- La capacità di cercare i dati giuridici.
- Le abilità connesse alla scrittura (redazione di testi normativi, atti negoziali, saggi giuridici e così via).
- La capacità di argomentare.
- La capacità di svolgere un ragionamento.
- Gli *skills* del lavoro interdisciplinare.
- Gli *skills* della creatività e dell'innovazione³¹.
- La capacità di parlare in pubblico.
- La capacità di negoziare.

SAPER ESSERE. Con questa locuzione si suole indicare: gli orientamenti generali del soggetto, i sistemi di credenze (impliciti o espliciti) su se stesso, il contesto sociale e organizzativo circostante. Il saper essere è la capacità di comprendere l'ambiente in cui si opera, di gestire le interazioni con gli altri attori sociali presenti nel contesto, di adottare i comportamenti appropriati, ivi compresi quelli dettati dai codici deontologici.

Le cose che un bravo giurista deve sapere e saper fare sono molteplici. Se si guarda alla struttura e ai contenuti della formazione universitaria del giurista è lecito nutrire più di un dubbio circa la capacità effettiva delle Università italiane di formare bravi giuristi. Nei modelli formativi che oggi

³⁰ S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in Id., *Grammatica e diritto*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 103-147.

³¹ G. PASCUZZI, *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Bologna, Zanichelli, 2013.

connotano l'insegnamento universitario del diritto è enfatizzata la trasmissione di conoscenze (proprie dei diversi settori scientifico-disciplinari), molto meno la trasmissione delle abilità.

Viceversa possono essere considerate 'esperte' solo le persone che possiedono:

- a. la capacità di proceduralizzare e rendere operativo il proprio sapere;
- b. la capacità di mettere in relazione la conoscenza con le caratteristiche ambientali e le richieste del compito;
- c. la capacità di autoregolare i processi mentali implicati nell'esecuzione di un compito (metacognizione).

Taluno guarda con sufficienza l'apprendimento delle abilità utilizzando per queste ultime il termine 'pratica'. In realtà, in un'ipotetica scala di valore, il 'saper fare' non è qualcosa che sta gerarchicamente sotto il 'sapere' perché meno importante. Piuttosto occupa una posizione più importante del sapere. Il 'saper fare' corrisponde al sapere esperto. Si è talmente padroni di un sapere (nel nostro caso: il diritto) da essere in grado di utilizzarlo per fare delle cose: interpretare testi normativi, risolvere problemi, redigere contratti, scrivere contributi dottrinali originali e così via³².

5.3 *Affiancare alla lezione frontale altre strategie didattiche.* Possiamo definire strategia didattica una tecnica, una procedura, uno strumento idoneo a far conseguire un certo obiettivo di apprendimento predefinito. Tra le strategie didattiche più diffuse si possono ricordare:

- la lezione frontale;
- l'analisi di casi;
- il *problem based learning*;
- il *cooperative learning*;
- le simulazioni e i giochi di ruolo³³.

Non tutte le strategie didattiche sono ugualmente efficaci nel far apprendere un certo tipo di sapere e non tutti gli obiettivi di apprendimento possono essere raggiunti utilizzando indifferentemente una o l'altra strategia. Occorre fare delle scelte e a volte è necessario usare più strategie contemporaneamente e in maniera sinergica.

Se l'obiettivo è far apprendere una certa abilità non è possibile far leva solo sulla lezione frontale. Al più essa può essere usata per introdurre

³² Per una trattazione più approfondita delle tante abilità del giurista v. G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit.

³³ Diffusamente su ciascuna delle strategie elencate nel testo v. G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 97 e ss.

l'argomento. Ma poi l'acquisizione concreta di detta abilità può avvenire solo se si usano strategie didattiche che facciano leva sull'osservazione, sull'imitazione e sull'esperienza.

La lezione frontale va bene se l'obiettivo è far apprendere il sapere dichiarativo. Ma quando l'obiettivo è far apprendere un sapere procedurale come ad esempio può essere l'imparare a risolvere un problema giuridico, la lezione classica al più può essere utilizzata per introdurre il tema: l'apprendimento effettivo di quel tipo di sapere è assicurato da tecniche come l'analisi di casi oppure i giochi di ruolo.

5.4) *Ripensare i manuali*. Gli strumenti didattici tradizionalmente usati dagli studenti per preparare gli esami universitari mirano, per lo più, a far apprendere il sapere giuridico. Ma quest'ultimo non è e non può essere l'unico tipo di sapere che il giurista in erba deve padroneggiare. Insieme ad esso, chi aspira a svolgere le professioni legate al diritto, deve apprendere anche le abilità e le competenze proprie del giurista. Occorrono manuali che si propongano di aiutare i giovani ad assimilare queste diverse tipologie di sapere che potremmo definire un sapere esperto così da raggiungere le competenze necessarie a svolgere adeguatamente il lavoro del giurista.

Manuale e trattati, di regola, offrono un'esposizione più o meno approfondita di una materia o di un istituto sovente trascurando la giurisprudenza.

Occorre aiutare gli studenti ad apprendere almeno alcune tra le abilità del giurista. Bisognerebbe pensare a manuali che siano di ausilio ai giovani studiosi che devono imparare:

- a riconoscere i problemi di natura giuridica;
- a differenziare i problemi riconoscendo le caratteristiche che li distinguono gli uni dagli altri,
- ad identificare le regole che si applicano al singolo problema;
- ad applicare le regole ai fatti per giungere alla soluzione del problema;
- a riconoscere gli argomenti a sostegno di una determinata soluzione così da enucleare le modalità della riflessione giuridica;
- a riconoscere le opzioni di politica del diritto ed etiche sottese ad ogni soluzione;
- ad enucleare autonomamente degli argomenti per sostenere tesi anche innovative nel rispetto del rigore metodologico;
- ad organizzare il pensiero in maniera rigorosa;
- ad esprimere il pensiero, sia in forma orale che scritta, in maniera chiara, precisa, concisa ed efficace.

5.5 Ripensare la valutazione dell'apprendimento. Nei contesti formali (Università, Scuole di specializzazione per le professioni legali, e così via) le attività didattiche vengono progettate al fine di far acquisire determinati risultati di apprendimento. Ecco perché ogni singolo partecipante al processo formativo viene, di regola, 'sottoposto ad uno o più esami' al fine di appurare il grado di conoscenza raggiunto. Nell'esperienza di ciascuno è ancora ben vivo il ricordo dell'esame di maturità o dei tanti esami sostenuti all'Università.

Ma che cosa significa esattamente valutare l'apprendimento? Con quali strumenti si valutano i risultati di apprendimento? Quale ruolo, in tale situazione, deve avere il soggetto che vuole apprendere?

Nei corsi di laurea in Giurisprudenza la valutazione dell'apprendimento avviene quasi esclusivamente attraverso gli esami orali. Rari sono gli esami scritti (circostanza che spiega, in parte, la scarsa padronanza delle abilità connesse alla scrittura in tanti laureati in Giurisprudenza). Praticamente inesistenti sono altre forme di valutazione. Invece per valutare la padronanza di saperi diversi da quelli disciplinari, ovvero il saper fare e il saper essere occorrerebbe ricorrere a prove valutative diverse da esami orali e/o scritti.

Forme diverse di valutazione sono:

MAPPE CONCETTUALI. La rappresentazione grafica della conoscenza attraverso mappe concettuali è un modo per far emergere i significati insiti nei materiali appresi o da apprendere in quanto costringe a riflettere sulla natura dei concetti relativi al campo di conoscenza in esame e sulle relazioni che intercorrono tra gli stessi.

VALUTAZIONE DELL'AZIONE IN UN CONTESTO (SIMULAZIONE). Si può testare la padronanza di abilità e di atteggiamenti soltanto mettendo alla prova ogni persona. Una diversa forma di valutazione consiste nel creare le condizioni affinché il soggetto compia determinate attività che poi l'osservatore sottopone a giudizio.

LA VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE METACOGNITIVE. La conoscenza metacognitiva è l'insieme delle attività psichiche che regolano il funzionamento cognitivo. Le conoscenze metacognitive possono essere indagate attraverso l'osservazione oppure attraverso la verbalizzazione spontanea o sollecitata da richieste specifiche.

PORTFOLIO DELLE COMPETENZE. Uno strumento recente di valutazione è rappresentato dal cosiddetto 'portfolio' a volte denominato anche 'portfolio delle competenze'. In prima battuta può essere definito come una raccolta di prodotti utili a dimostrare il progressivo impadronirsi di saperi e abilità in un determinato periodo di tempo. Per fare un primo esempio: si pensi a

un corso di approfondimento sulle tecniche di scrittura di pareri. In questo caso il portfolio può essere rappresentato da una raccolta di elaborati che lo studente ha redatto durante l'attività formativa idonei a dimostrare il raggiungimento di determinati obiettivi formativi e il possesso di alcune abilità. Alla logica del portfolio si avvicina il *diploma supplement*³⁴.

6. Per finire: un paradosso

Abbiamo parlato a lungo di didattica, ma poco di chi la fa: il professore/docente/formatore.

Assistiamo ad un paradosso: tutti vogliono una didattica efficace, moderna e di qualità. Ma il sistema disincentiva a diventare dei bravi docenti.

Le procedure previste per diventare docenti universitari si basano sul conseguimento della 'abilitazione scientifica nazionale' che mira a verificare quasi esclusivamente la maturità scientifica dei ricercatori.

Questi ultimi, quindi, hanno interesse spasmodico a pubblicare tanti articoli se vogliono fare carriera. Non hanno però alcun incentivo reale a impegnarsi non solo nella didattica innovativa, ma anche in quella tradizionale.

Nel sistema c'è un corto circuito: da una parte si chiede alle università di migliorare e innovare la didattica in modo da garantire un miglior apprendimento da parte degli studenti (parametro che rileva anche in sede di accreditamento delle sedi), dall'altra quasi nessun peso viene dato all'accertamento del possesso di capacità didattiche in sede di reclutamento dei docenti che poi dovranno svolgere la didattica stessa.

Occorrerebbe dunque rendere più coerente il sistema normativo e nello stesso tempo prevedere, per i giovani interessati alla carriera universitaria, eventi formativi che li aiutino ad apprendere i diversi modi di insegnare.

³⁴ Il *diploma supplement* (DS) è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. Il DS fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente secondo un modello standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO. <<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/diploma-supplement>>.

